



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 14, del mese di Giugno alle ore 14:00, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 23541/2016 DECRETO N. 68

COMUNE DI RONCOFREDDO ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.34 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. E DELL'ART.40 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II., PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO D'INFANZIA IN COMUNE DI RONCOFREDDO. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.40,CC.4 E 5, DELLA L.R.20/00 E SS.MM.II. - ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/08 E S.M.I. - ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA / VALSAT AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.5 DELLA L.R.20/00 E DEGLI ARTT. DA 13 A 18 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente/P.O. del Servizio Associato Pianificazione Territoriale

Visto l' Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale, definito ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per consentire la realizzazione di un *Asilo Nido d'infanzia* in Comune di Roncofreddo, **sottoscritto in data 24 marzo 2016** in sede di Conferenza preliminare, con il consenso unanime delle amministrazioni interessate (Comune di Roncofreddo e Provincia di Forlì - Cesena) e dei soggetti privati partecipanti all' Accordo medesimo (Fondazione scuola materna Papa Giovanni XXIII e sig. Bernabini Learco);

Premesso che il Comune di Roncofreddo:

- è dotato di PSC - Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del PSC comunale;
- attualmente è vigente il P.R.G. Variante 2008 (Art. 15 – L.R. 47/1978) approvato con Deliberazione di C.C. 27 del 22/03/2010 ed
- ha adottato il R.U.E.con Delibera di C.C. n. 55 del 26/11/2013;

Premesso altresì che:

- è volontà dell'Amministrazione comunale e del Sindaco dare sollecita risposta alla carenza di un idoneo edificio scolastico per la prima infanzia, con la realizzazione di una nuova struttura scolastica tramite Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 della l.r. n. 20/2000;
- ad oggi il servizio di asilo in oggetto è attivo tramite la Fondazione Scuola Materna Giovanni XXIII in edificio del centro storico che presenta diverse problematiche a livello tecnico-normativo e difficilmente riesce a rispondere alle esigenze della popolazione del Comune di Roncofreddo;
- l'Accordo di Programma in oggetto costituisce pertanto opera di rilevanza pubblica con notevole interesse pubblico ed urgenza allo scopo di fornire risposta ad un bisogno essenziale del territorio del Comune di Roncofreddo, anche in considerazione dei vincoli e dei limiti funzionali relativamente al quadro normativo attuale della struttura esistente;

Precisato che:

- non sarà a carico del Comune di Roncofreddo alcun onere finanziario in relazione all'Accordo di programma, in quanto finanziato totalmente dalla Fondazione Scuola Materna Giovanni XXIII;
- nell'ambito del progetto verrà data risposta anche alla necessità di dotare di un parcheggio pubblico ora mancante al cimitero del capoluogo;

Dato atto che:

- il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena è stato informato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto provinciale, come risulta dalla delibera C.P. n. 104 del 19 dicembre 2014, circa la volontà dell'Amministrazione Provinciale di aderire all'Accordo di programma in variante al P.R.G. Proposto dal Comune di Roncofreddo, per le finalità ed i motivi sopra esplicitati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06.05.2015 e Decreto del Presidente della Provincia di Forlì - Cesena n. 19 prot. gen. N. 5342/2015 del 21.01.2015, il Comune e la Provincia hanno espresso l'assenso preliminare all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/200 s.m.i. e dell'art. 40 della l.r. 20/2000 in variante alla pianificazione urbanistica per agevolare la realizzazione di un asilo nido d'infanzia in comune di Roncofreddo;

- in data 21 marzo 2016 è pervenuta contestualmente alla trasmissione degli elaborati integrativi, acquisiti al prot. prov. 11873 del 25/03/2016, la convocazione alla Conferenza preliminare,
- conseguentemente in data 24.03.2016 l'Accordo, promosso dal Comune di Roncofreddo, è stato sottoscritto in sede di Conferenza Preliminare con il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e dei soggetti privati partecipanti all'Accordo medesimo.
- l'approvazione dell'Accordo di Programma comporterà variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Roncofreddo;
- il Comune di Roncofreddo, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del Decreto di approvazione del presente Accordo, provvederà al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'asilo per l'infanzia;
- le varianti alla pianificazione del Comune di Roncofreddo sono assoggettate a procedura di Valsat - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 20/2000 degli art. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ai fini di detta procedura l'Autorità procedente è il Comune di Roncofreddo e l'Autorità competente è la Provincia di Forlì-Cesena;
- ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., l'Accordo di programma è stato depositato per sessanta giorni presso le Amministrazioni interessate e pubblicato sul sito internet provinciale, a far data dal 6 aprile 2016, giorno in cui è stato pubblicato sul BURER n. 92 l'avviso di avvenuto deposito;

Richiamato che:

- l'Accordo approva la variante agli strumenti urbanistici per la realizzazione di un asilo nido d'infanzia in Comune di Roncofreddo, località Roncofreddo in via Giovanni XXIII, con contestuale realizzazione del parcheggio pubblico in fregio al cimitero del capoluogo;
- i terreni interessati dagli interventi contenuti nell'Accordo sono così individuati:
 - proprietà Bernabini Learco - foglio 21 part. 519-parte e 524-parte - per quanto riguarda l'area per la realizzazione dell'asilo e del parcheggio pubblico, individuata dal RUE come ambito ad alta vocazione agricola (art. A-19) e ambito per Attrezzature e spazi collettivi (art. A-23) di pertinenza del cimitero;
 - proprietà Bernabini Learco foglio 21 part. 496, 498, 521-parte, 522 e 525, area a destinazione residenziale individuata dal RUE con il numero 66 e facente parte delle previsioni di PRG confermate dal RUE;
 - proprietà Bernabini Learco foglio 21 part. 682 fabbricato individuato con la scheda n. 69 della Disciplina particolareggiata degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio;
- gli strumenti urbanistici oggetto di variante sono il PSC ed il RUE, modificati come di seguito specificato:
 - la Variante al PSC consiste:
 - nella variazione della categoria d'intervento del fabbricato individuato con la *Scheda n. 69 della Disciplina particolareggiata degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale*, da Restauro e risanamento conservativo di tipo B a Ristrutturazione Edilizia mediante demolizione e fedele ricostruzione a causa dell'avanzato stato di degrado del fabbricato come desumibile dalla documentazione fotografica (v. All. B dell'Accordo).
 - la Variante al RUE riguarda:
 - l'individuazione, nelle tavole identificate al n. 1.1 - *Roncofreddo* e al n. 1.3 - *Cento Villa Venti*, dell'area dove sarà realizzato l'asilo ed il parcheggio pubblico ora destinata in parte ad ambito ad alta vocazione agricola (art. A-19) e in parte ad ambito per Attrezzature e spazi collettivi (art. A-23) di pertinenza del cimitero, destinandola per *Attrezzature e spazi collettivi (art. A-24)* in parte ad *ambito A* per l'istruzione e in parte ad *ambito H* per parcheggi pubblici;
 - la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 80 metri a 50 metri riportata alla tavola n. 2.1 - *Roncofreddo Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano*; sul tale

riduzione si è espressa per competenza l'Azienda Usl di Cesena, con parere favorevole del 03.10.2014 prot. n. 0039771 - 16.13.19;

- l'ampliamento senza incremento di capacità edificatoria dell'area a destinazione residenziale individuata con il numero 66 e normata dall'art. 53 Zone B* nell'elaborato allegato al RUE "*PRGp-Previsioni del PRG previgente confermate del PSC*", soggetta alle prescrizioni riportate all'art. 3.16.1 "*Aree soggette a prescrizioni particolari*" punto P06 del RUE, per permettere una migliore collocazione dal punto di vista morfologico delle previsioni edificatorie previste.

Dato altresì atto che:

- in data 20.02.2014 a seguito dell'esame documentale della proposta di accordo, la Provincia ha trasmesso al Comune di Roncofreddo una richiesta di integrazioni e chiarimenti (agli atti con prot. Prov. n. 52416) al fine di acquisire elementi di maggior definizione della proposta per la predisposizione della prevista *informativa al Consiglio provinciale*;
- in data 4/10/2014 il Comune di Roncofreddo ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta (agli atti con prot. Prov. n. 92972);
- in data 3/11/2014 con comunicazione prot. prov. n. 101531, la Provincia ha trasmesso al Comune di Roncofreddo una ulteriore comunicazione con richiesta della documentazione integrativa mancante, per poter procedere alla compiuta espressione dei pareri di propria competenza;
- che il Comune di Roncofreddo, in data 21 marzo 2016 contestualmente alla convocazione alla Conferenza preliminare, ha complessivamente trasmesso formalmente la documentazione integrativa necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo preliminare (agli atti con prot. prov. n. 11873 del 25/03/2016);

Dato infine atto, tenuto conto delle integrazioni documentali che sono state trasmesse, che l'Accordo di programma si compone dei seguenti elaborati:

- Accordo preliminare
- Allegato A - Schema progetto parcheggio pubblico
- Allegato B - Elaborati varianti pianificazione urbanistica
- Allegato C - Documento di VAS - VALSAT
- Allegato D - Relazione geologica

Richiamato l'art. 40 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., che definisce l'efficacia e la natura giuridica dell'Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica; nello specifico:

- "*La variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall'Accordo di Programma, riguarda esclusivamente aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'Accordo*" (comma 1-bis);
- "*La conclusione di un Accordo di Programma può essere promossa per la realizzazione, da parte di due o più amministrazioni pubbliche, con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico*" (comma 1-ter);

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

approvato con del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con del. G.R. n. 1877 del 19.12.2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004 e successiva Variante approvata con del. C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Vista altresì:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;

Dato atto che questa Amministrazione Provinciale ha esaminato gli elaborati afferenti l'Accordo di programma in oggetto al fine esprimere, per quanto di competenza:

- eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii (di cui al successivo **punto A**);
- il parere geologico in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (di cui al successivo **punto B**);
- il parere motivato in merito alla procedura di Valutazione ambientale strategica /VALSAT ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 20/00 e degli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; di cui al successivo **punto C**);

CONSIDERATO:

Contenuti dell'Accordo di programma

L'approvazione dell'Accordo di programma assume valore di variante urbanistica che individua un'area per la realizzazione di una nuova struttura scolastica con contestuale realizzazione del parcheggio pubblico in fregio al cimitero del capoluogo, consentendo di dare risposta alla carenza di un idoneo e funzionale servizio scolastico, servizio ad oggi attivo tramite la Fondazione Giovanni XXIII e che si svolge in un edificio collocato nel centro storico del capoluogo che presenta evidenti problematiche in termini di soddisfazione del fabbisogno, dell'accessibilità, della sicurezza e della funzionalità.

Sulla base del progetto predisposto in seno all'Accordo di programma, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere di interesse pubblico (scuola) e delle opere pubbliche correlate (parcheggio pubblico e sottoservizi) sono completamente a carico dei soggetti privati.

Stante le opere pubbliche e/o di pubblico interesse summenzionate, gli impegni per le parti sono sinteticamente definiti come segue:

Impegni a carico dei privati:

La Fondazione Scuola materna Papa Giovanni XXIII si obbliga:

- ad acquisire dal sig. Bernabini le aree per la realizzazione del nuovo asilo e del parcheggio pubblico;
- a realizzare a proprie spese l'asilo nido d'infanzia come da progetto allegato all'Accordo;
- a realizzare e cedere al Comune di Roncofreddo il parcheggio pubblico in fregio al Cimitero di Roncofreddo secondo l'allegato A del presente Accordo e la cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere necessarie da realizzare in sede di costruzione del parcheggio pubblico, per l'allaccio alla rete di distribuzione del gas e dell'acqua del nuovo asilo;

- a mantenere all'interno dell'organo di gestione della Fondazione due membri nominati dal Comune di Roncofreddo, a garanzia dell'erogazione del servizio alla collettività secondo criteri di equità e qualità.

Il sig. Bernabini si obbliga:

- a cedere alla Fondazione Scuola materna Papa Giovanni le aree per la realizzazione del nuovo asilo e del parcheggio pubblico entro il 30.06.2016.

Impegni a carico dell'Amministrazione pubblica:

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a provvedere alla pubblicazione e deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avvenuta conclusione dell'Accordo preliminare e a pubblicare l'avviso su almeno un quotidiano diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'Accordo;
- a provvedere al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'asilo per l'infanzia, come da istanza presentata dalla Fondazione scuola materna Papa Giovanni XXIII, subito dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del Decreto di approvazione del presente Accordo
- ad adottare tutte le misure di semplificazione dei procedimenti di approvazione degli interventi edilizi.

L'Amministrazione Provinciale si impegna:

- ad assicurare un adeguato svolgimento della procedura V.A.S./Valsat, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 20/2000, delle varianti alla pianificazione urbanistica del Comune di Roncofreddo;
- ad assicurare lo svolgimento della fase di istruttoria delle varianti urbanistiche in merito: all'espressione del parere geologico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, al contributo di cui all'art. 32-bis in merito alla variante al PSC ed al parere sulle varianti al RUE ai sensi degli artt. 33 e 34 della LR 20/00 e ss.mm.ii.;
- a provvedere al deposito degli atti facenti parte dell'Accordo ed emanare tempestivamente il Decreto di approvazione dell'Accordo in variante agli strumenti urbanistici comunali;

Elementi progettuali

L'intervento insiste su una superficie complessiva di circa 8.200 mq; il progetto nel suo insieme, prevede oltre all'edificio scolastico anche la realizzazione di standards urbanistici al servizio della collettività, quali la realizzazione di un parcheggio pubblico (mq.1500 circa) posto all'ingresso dell'area, a livello della strada Provinciale, il quale risolverà l'esigenza di dotare di posti auto pubblici ad oggi inesistenti nell'intorno dell'area cimiteriale del Capoluogo, confinante con la zona in oggetto; il parcheggio sarà realizzato a cura dei privati (Fondazione) e ceduto al Comune di Roncofreddo, così come una piccola porzione di terreno posta sul retro del complesso cimiteriale. La zona a parcheggio comprende anche la sistemazione della viabilità di accesso e i percorsi pedonali e carrabili a servizio della nuova struttura.

La struttura scolastica si compone di tre aule con relativi servizi che potranno ospitare un totale di circa 50 bambini, per una superficie complessiva di circa 380 mq. Nella scelta progettuale della struttura le priorità di base sono state il benessere dei bambini, un impatto ambientale contenuto e la ricerca di forme esterne ed interne gradevoli in sintonia con il paesaggio.

Contenuti del Rapporto ambientale

La metodologia utilizzata consiste nell'elaborazione di un unico documento che sviluppa sia i contenuti propri del "Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS" ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i, sia lo "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" definito ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Lo studio prende in considerazione le modifiche contenute nell'Accordo che comportano una variazione delle previsioni vigenti, approfondendo quegli elementi che possono contribuire a costituire le principali criticità ambientali.

L'analisi è stata condotta rispetto a tutte le componenti ambientali sulle quali non risultano generati impatti significativi. Rispetto alla componente paesaggistica si valuta che la progettazione architettonica dell'edificio risulta rispettosa del paesaggio nel quale si va ad inserire, in quanto la forma, le dimensioni e la caratteristiche tecnico-costruttive la rendono perfettamente integrata nel contesto paesaggistico della zona. L'edificio monopiano è caratterizzato da una forma a semicerchio e progettato per privilegiare orientamenti da Est a Sud in modo da raccogliere il massimo della luce all'interno, sarà dotato di impianti di energia solare e volti al risparmio energetico.

Per quanto riferito al sistema della mobilità, le aree oggetto dell'accordo di programma sono accessibili dalla strada provinciale. Per le opere in progetto ed in particolare per l'asilo è prevista la realizzazione di una viabilità specifica a servizio dell'asilo e della retrostante proprietà privata.

Gli effetti di traffico generati dalla realizzazione dell'asilo, seppur sommati alla presenza di un piccolo supermercato ed alla previsione di nuove attività produttive e nuove residenze lungo la strada provinciale, vengono valutati nel complesso non significativi, in quanto il nuovo parcheggio pubblico adiacente il cimitero con 28 stalli per automobili, andrà a migliorare la situazione delle dotazioni. La strada provinciale, viste le sue dimensioni, non presenta particolari criticità a seguito della realizzazione delle opere previste nell'accordo di programma sotto il profilo viabilistico, sia nello scenario *ante operam* che *post operam*.

CONCLUSIONI

Il Rapporto ambientale redatto per la verifica degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, ha valutato tutti gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale proposto per la "Realizzazione di un asilo nido d'infanzia e le conseguenti modifiche urbanistiche alla pianificazione comunale di Roncofreddo concludendo che *"l'obiettivo dell'Accordo di Programma costituisce una delle priorità per quanto riguarda la vita della comunità di Roncofreddo; (...) Il progetto, che darà risposta alla necessità di un moderno servizio di asilo, oltre all'edificio scolastico, realizza anche un vasto parcheggio pubblico di circa mq. 1.500 che risolverà in modo concreto il problema di posti auto pubblici ad oggi inesistenti nell'intorno dell'area cimiteriale del Capoluogo. L'attuazione dell'Accordo di Programma è assolutamente sostenibile sui sistemi ambientali, paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali. Le valutazioni ambientali degli interventi in progetto hanno restituito un quadro conoscitivo dal quale si rileva che non sussistono criticità ambientali o condizioni ostative alla realizzazione delle opere previste nell'accordo di programma."*

Pareri acquisiti ai fini della valutazione ambientale

In data 30 maggio 2016 è stato trasmesso il parere formulato, ai sensi del Protocollo di intesa del 7 luglio 2008, in maniera congiunta da A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena con l'Azienda U.S.L. di Cesena ed acquisito agli atti con prot. prov. n. 22000 del 30 maggio 2016, in ordine alle seguenti specifiche competenze:

1. procedimento di VAS: parere ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. variante urbanistica: parere ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1971982 e ss.mm.ii.

1- In relazione ai sopra citati pareri i soggetti competenti in materia ambientale hanno espresso parere favorevole, ritenendo, relativamente al procedimento di VAS, che *"l'intervento non debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, alle condizioni espresse nella Commissione Strumenti Urbanistici del 04/05/2016 prot. 981441 del 05/05/16"* (PGFC ARPA 5096 del 12/04/2016);

2- In relazione sopra citato parere congiunto (*prot. 981441 del 05/05/16*), si esprimono come di seguito riportato:

VARIANTE PSC - Parere favorevole

VARIANTE RUE - Parere favorevole alle seguenti condizioni:

- riguardo allo smaltimento delle acque reflue, considerato sia la nota Hera prot 78604 del 03/07/2015, sia quanto affermato da codesta Area Tecnica nella relazione di Variante, prima della realizzazione degli interventi, qualora non sia possibile l'allacciamento alla pubblica fognatura andranno richieste le necessarie deroghe temporanee per l'immissione in acque superficiali. Si osserva altresì che gli scarichi in acque superficiali andranno convogliati a sistemi di trattamento idonei, conformi alla normativa e che non provochino problematiche ambientali a valle degli stessi quali discontinuo scorrimento delle acque, impaludamenti, odori molesti, attraversamento di nuclei abitati o recettori sensibili.*
- interramento della linea elettrica aerea*
- il progetto definitivo del plesso scolastico dovrà verificare, per gli aspetti acustici, i requisiti acustici passivi ed i tempi di riverberazione (DPCM del 05/12/1997, Circ Min LLPP n. 3150 del 22/05/67).*
- Infine si osserva che qualora il fabbricato destinato ad asilo nido venga utilizzato per scuole di ordine superiore o strutture sanitarie andrà variata la classificazione acustica dell'area dall'attuale classe III alla classe acustica I.*

Osservazioni pervenute

Secondo quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 20/00 e dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale previa acquisizione delle osservazioni presentate, tenendone debitamente conto.

Con nota trasmessa in data 9 giugno 2016 ed acquisita al prot. prov. n. 23332 del 10/06/2016, l'Amministrazione Comunale ha comunicato a questa Provincia che in merito al procedimento in oggetto a seguito di pubblicazione dell'avviso di deposito non è pervenuta al Comune alcuna osservazione.

Si precisa inoltre che entro il termine di 60 giorni, non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni scritte in merito agli elaborati depositati.

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

A) OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 4, DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

In relazione alle previsioni oggetto di accordo in variante agli strumenti di pianificazione si ritiene di non esprimere alcuna osservazione ai sensi dell'art. 40, commi 4 et 5, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in quanto l'oggetto dell'Accordo apporta modifiche alla pianificazione comunale ritenute nel complesso compatibili rispetto alla pianificazione sovraordinata, costituendo altresì opera di notevole rilevanza pubblica in risposta ad un bisogno essenziale del territorio del Comune di Roncofreddo.

B) ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

L'area è ubicata sul crinale di separazione tra le valli del Torrente Rigossa e del Rubicone, ad una altitudine di circa 260 m. s.l.m. Geologicamente, le prove geotecniche eseguite, hanno confermato il modello di riferimento, con la presenza di 2- 3 metri di coltre di alterazione, soprastanti il substrato marino pliocenico, rappresentato da argille e limi, con intercalazioni sabbiose (Formazione delle Argille Azzurre).

L'area d'intervento non è interessata direttamente da fenomeni di dissesto, ma, immediatamente ad Ovest, è presente un corpo franoso, classificato come frana attiva, e perimetrato come "Area a rischio frana" ex L. 267/98, di cui all'art. 12 bis delle NTA del PSAI dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Anche la relazione geologica riconosce l'attività del dissesto, in possibile regressione verso monte (Est). L'area di futura costruzione è limitata, sempre ad Ovest, da una scarpata morfologica in forte pendenza ed in cui si riscontrano segni di rimobilizzazioni superficiali, probabilmente dovuti alla presenza di materiali di riporto.

Come previsto dall'art. 26, comma 14 del PTCP, **l'edificazione dovrà rispettare una fascia di rispetto dalla scarpata, a partire dall'orlo superiore, pari almeno all'altezza della scarpata stessa. La scarpata dovrà, inoltre, essere rimodellata e stabilizzata, al fine di evitare qualsiasi scollamento di terreno, come prescritto dalla relazione geologica.**

Per evitare possibili cedimenti, le fondazioni saranno attestate nel substrato marino compatto.

Rischio sismico: il Comune di Roncofreddo è dotato di una carta di Microzonazione sismica di c. d. II livello. La relazione geologica di Piano ha eseguito un approfondimento della carta comunale, sulla base di una nuova prova di registrazione di microtremori, effettuata con metodo HVSR, ed utilizzando le nuove tabelle per il calcolo dei Fattori di amplificazione, introdotte con la DGR 2193/2015.

Sulla base di tali dati, è stato determinato un FA della PGA pari a 1,8. La prova HVSR ha messo in evidenza una frequenza di amplificazione posta al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera (>15 Hz), ed una frequenza secondaria a 1.6 Hz.

L'analisi di III livello, mostra la presenza di picchi di accelerazione, nello spettro di risposta, al di fuori dello spettro normalizzato, nel periodo compreso tra 0,1 e 0,5 sec, pur in presenza di amplificazioni nettamente inferiori a quelle ricavabili con il II livello. Tale differenza potrebbe derivare dal diverso approccio seguito, in quanto l'analisi di III livello non è adeguata alle procedure di cui alla DAL 112/2007.

Dei dati derivati dall'analisi di II e III livello, dovrà comunque tenere conto il progettista in sede di calcolo esecutivo.

B.1. Sulla base dei dati e delle analisi presenti nella Relazione geologica e nella relazione sismica, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni oggetto di Accordo con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni, valide per l'edificio scolastico:

- **L'edificazione dovrà rispettare una fascia di rispetto dall'orlo superiore della scarpata, pari almeno all'altezza della scarpata stessa.**
- **Le fondazioni dell'edificio saranno attestate nel substrato marino compatto.**
- **La scarpata ad Est del comparto dovrà essere rimodellata e stabilizzata, al fine di evitare qualsiasi scollamento di terreno.**
- **In fase esecutiva, il progettista dovrà tener conto dei risultati dell'analisi di risposta sismica di II e III livello.**

C) ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA/VALSAT AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/00 E DEGLI ARTT. DA 13 A 18 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Misure di mitigazione e sicurezza

Lungo il perimetro ovest dell'area di progetto è presente la struttura cimiteriale che per la vicinanza alla struttura scolastica, è opportuno proteggere dai possibili impatti visivi ed acustici.

C.1. **Si ritiene necessario prevedere l'inserimento di una idonea fascia alberata al fine di mitigare l'area scolastica dalle possibili interferenze dovute alla vicinanza con la struttura cimiteriale, suggerendo una fascia verde costituita da almeno un doppio filare formato con specie autoctone arboree ed arbustive d'alto fusto. Si evidenzia altresì la necessità di curare la sistemazione a verde del giardino scolastico formando anche una barriera verde di protezione rispetto alla viabilità provinciale.**

C.2. **In relazione alla fruizione delle dotazioni di servizio pubblico scolastico si evidenzia la necessità, in sede di rilascio di permesso di costruire, di verificare puntualmente la**

conformazione dell'accesso dalla strada principale, per assicurarne la piena sicurezza in entrata ed uscita, valutando sentiti anche gli uffici provinciali preposti, l'eventuale necessità di predisporre un'idonea corsia di canalizzazione.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi acquisiti dai soggetti competenti in materia ambientale, **che le previsioni oggetto del presente Accordo di programma, alle condizioni indicate, possano essere valutate favorevolmente, in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente.**

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente/P.O. del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

DECRETA

In relazione all'Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale per la realizzazione di un Asilo Nido d'infanzia in Comune di Roncofreddo, sottoscritto con il consenso unanime delle amministrazioni interessate e dei soggetti privati partecipanti all'Accordo medesimo in data 24 marzo 2016 in sede di Conferenza preliminare:

1. **Di non esprimere alcuna osservazione ai sensi dell'art. 40, commi 4 et 5, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in quanto l'oggetto dell'Accordo apporta modifiche alla pianificazione comunale ritenute nel complesso compatibili rispetto alla pianificazione sovraordinata, costituendo altresì opera di notevole rilevanza pubblica in risposta ad un bisogno essenziale del territorio del Comune di Roncofreddo.**
2. **Di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni oggetto di Accordo con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art.**

5 della L.R. 19/2008, con le prescrizioni di cui al punto B.1 riportato nella parte narrativa del presente atto.

- 3. Di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 20/00 e degli artt. da 13 a 18 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte narrativa di cui ai punti C.1 e C.2 riportati nel presente atto.**
- 4. Di richiamare l'Amministrazione a recepire negli elaborati progettuali definitivi quanto definito nel presente atto nonché le condizioni attuative indicate da Arpa e Ausl.**
- 5. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Servizio Associato Pianificazione Territoriale ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 83541 del 13.06.16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ Il sottoscritto **Roberto Cimatti** - Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

☒ La sottoscritta **Elisabetta Fabbri Trovanelli** - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ~~e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.~~

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì,

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
ARCH. **ROBERTO CIMATTI**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 13/6/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA